



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

# *La sicurezza antincendio negli edifici sottoposti a tutela*

*Dott. Ing. Mauro Malizia  
Comandante Provinciale*



COMANDO PROVINCIALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI ASCOLI PICENO

[www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno)



## ARGOMENTI

- ✓ **Normativa di sicurezza antincendio** riguardante gli edifici sottoposti a tutela.
- ✓ I **procedimenti di prevenzione incendi** per gli edifici sottoposti a tutela.
- ✓ Problematiche relative all'**adeguamento** degli edifici sottoposti a tutela.
- ✓ Ricorso al procedimento di **deroga** ai fini dell'adeguamento.
- ✓ Ricorso alla **fire safety engineering** ai fini dell'adeguamento.





## PREMESSE

### OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Secondo la prevenzione incendi, progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi<sup>(1)</sup>, che sono rappresentate da:



- **Sicurezza della vita umana** e incolumità delle persone;
- Tutela dei **beni**;
- Tutela dell'**ambiente**.

<sup>1</sup> Definizioni per la “prevenzione incendi” sono riportate all’art. 13 co. 1 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 e all’art. 46 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e nel “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 3 agosto 2015.



## RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Nelle **regole tecniche italiane** è specificato che, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le attività devono essere realizzate e gestite in modo da:

- *minimizzare le cause di incendio;*
- *garantire stabilità delle strutture portanti per un tempo determinato;*
- *limitare produzione e propagazione dell'incendio all'interno attività;*
- *limitare la propagazione di un incendio ad attività vicine;*
- *garantire la sicurezza degli occupanti;*
- *garantire la sicurezza dei soccorritori.*



## PROBLEMA DELLA TUTELA DEI BENI

Le soluzioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari appaiono in genere essenzialmente **orientate** alla **salvaguardia della vita umana** e solo **marginalmente** alla tutela dei **beni**.



Ciò appare ancora più evidente se consideriamo alcune **norme internazionali** che trattano la sicurezza antincendio.

In particolare nel mondo **anglosassone** è dichiarato esplicitamente che talune **norme** si occupano esclusivamente della **salvaguardia della vita** umana.



Il problema dell'eventuale **tutela dei danni** all'edificio o ai beni in esso contenuti è trattato generalmente in **campo assicurativo**.



## PROBLEMA DELLA TUTELA EDIFICI STORICI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Per la tutela degli **edifici storici e del patrimonio artistico** tale tipo di approccio non sembra essere appropriato.

In caso di incendio, oltre alla *“salvaguardia della vita umana”*, è importante garantire anche *“salvaguardia del patrimonio culturale”*.



Inoltre, oltre alla sicurezza antincendio bisogna **tener conto di diverse problematiche** quali conservazione, tutela, restauro, ecc.

Si tratta di ambiti molto complessi e diversi tra loro, che **rischiano di entrare in contrasto** se non affrontati in maniera coordinata ed organica.



In **Italia** le **regole tecniche** di prevenzione incendi trattano in modo **prescrittivo** le varie “attività soggette” che possono interessare gli edifici aperti al pubblico e sottoposti a tutela.

Come già detto, la **progettazione antincendio** deve garantire non soltanto la **salvaguardia della vita**, ma anche la **protezione dei beni** intesi sia come edifici storici, sia come oggetti tutelati in essi contenuti.

Le **esigenze di conservazione** del bene tutelato molto spesso non consentono il rispetto di prescrizioni imposte da un approccio di tipo deterministico.

In molti casi l’**adeguamento** si dimostra **difficile** o addirittura **impossibile** tenuto conto dei vincoli imposti all’edificio tutelato.

Ove l'adeguamento risulti troppo invasivo per il bene tutelato si deve ricorrere al **procedimento di deroga**.



## NORME ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI STORICI

Possono essere suddivise in:

✓ **Norme specifiche per gli edifici storici**

- *destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;*
- *destinati a biblioteche e archivi.*



✓ **Norme per altre “attività soggette” inserite in edifici storici**

- *Alberghi;*
- *Locali di pubblico spettacolo (es. teatri);*
- *Uffici;*
- *Scuole;*
- *Ospedali, ecc.*

✓ **Edifici storici “non soggetti”** (*es. chiese, edifici civili, monumenti, ecc.*).





## NORME SPECIFICHE PER GLI EDIFICI STORICI

- [D.M. n. 569 del 20 maggio 1992](#) “*Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a **mu-sei, gallerie, esposizioni e mostre***”.



Edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere **musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale** o **manifestazioni culturali**, sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42.

- [D.P.R. n. 418 del 30/6/1995](#) “*Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a **biblioteche ed archivi***”.



Edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, destinati a contenere **biblioteche** ed **archivi**.



## NORME PER ALTRE “ATTIVITÀ SOGGETTE” IN EDIFICI STORICI

- [DM 9/4/1994](#) "Attività ricettive **turistico-alberghiere**".
- [DM 19/8/1996](#) "Locali di intrattenimento e di **pubblico spettacolo**".
- [DM 22/2/2006](#) "Locali destinati ad **uffici**".
- [DM 26/8/1992](#) "Edilizia **scolastica**".
- [DM 18/9/2002](#) "**Strutture sanitarie**".
- *Ecc.*





## ATTIVITÀ ESISTENTI

Gli edifici storici destinati a contenere **“attività soggette”** devono rispettare le specifiche regole tecniche (*alberghi, scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc.*), **senza tener conto** delle particolari problematiche di questi tipi edifici.

Le regole tecniche prevedono in genere una sezione che riguarda l’adeguamento per le **attività esistenti** (*per quella specifica attività*), di norma più semplici da applicare.

Tuttavia anche in questi casi risulta difficile o addirittura **impossibile l’adeguamento** per la presenza dei vicoli propri di un edificio sottoposto a tutela.

L’**impossibilità di adeguamento** può essere risolta attraverso il procedimento di **deroga** o il ricorso alla **“FSE - fire safety engineering”**.



## ATTIVITÀ NUOVE

Le **regole tecniche** specifiche **non tengono conto delle problematiche** connesse con il riutilizzo di un edificio sottoposto a tutela.

Come si è detto si può solo eventualmente considerare il fatto che l'attività sia già **esistente** al momento dell'entrata in vigore della **regola tecnica** dell'attività insediata (*es. scuola, albergo, ufficio, ecc.*).

Nei casi in cui negli edifici tutelati sono introdotte **nuove destinazioni d'uso**, deve essere rispettata la **regola tecnica per nuove costruzioni**, come se si trattasse di un nuovo edificio.

Quest'ultimo è un **caso molto frequente** (*si pensi ad un edificio storico, prima non utilizzato, che si vuole adibire a locale di pubblico spettacolo o albergo*).



## I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Il **regolamento di prevenzione incendi** di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#) (in vigore dal 7 ottobre 2011), inserisce gli “edifici sottoposti a tutela” al **punto 72** dell'[allegato I](#), con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#).



Rientrano tra le “attività soggette” gli “edifici sottoposti a tutela”, purché **aperti al pubblico**, destinati a contenere:

- **biblioteche** e **archivi**, **musei**, **gallerie**, **esposizioni** e **mostre**, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.
- **qualsiasi “attività soggetta”** dell'[allegato I](#) al [D.P.R. n. 151/2011](#) (Alberghi > 25 posti letto, Teatri > 100 persone, Uffici > 100 persone, Scuole > 100 persone, Ospedali > 25 posti letto, ecc.).



Precedentemente **rientravano** tra le “attività soggette” di cui al **p.to 90** dell’allegato al **D.M. 16/2/1982** anche **gli edifici pur non pregevoli per arte o storia**, ma destinati a **contenere oggetti di interesse culturale in esposizione** ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Ad oggi, un’attività di **esposizione di oggetti d’arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela** risulta soggetta a controllo VVF come **p.to 69** dell’Allegato 1 al **D.P.R.151/2011** (*locali adibiti ad esposizione con superficie lorda > 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi*) in cat. A, B o C (*a seconda della superficie: 400÷600 m<sup>2</sup>, 600÷1500 m<sup>2</sup>, > 1500 m<sup>2</sup>*), e **non** come **p.to 72**, sempre in cat. C.

In tali casi, pur trattandosi di **attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela**, il **D.M. n. 569 del 20/5/1992** potrà costituire un **utile riferimento normativo**, unitamente ai **criteri tecnici** di cui all’**art. 15 co. 3** del [D.Lgs n. 139/2006](#).



## ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VVF

(Attività n. 72 dell'[allegato I](#) al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#))

| N. | ATTIVITÀ  | CATEGORIA |   |              |
|----|---|-----------|---|--------------|
|    |   | A         | B | C            |
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |           |   | <i>tutti</i> |



## ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Tutte le attività **n. 72** ricadono nella **categoria C**, le quali sono caratterizzate da un **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.



Sono soggette a presentazione della **domanda di valutazione del progetto** e della **SCIA** a lavori ultimati.

Il Comando, entro **60 giorni** dalla presentazione della SCIA effettua controlli attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e in caso di esito positivo rilascia il c.d. “**Certificato di prevenzione incendi**”.





Le seguenti attività aperte al pubblico, in **cat. A** dell'Allegato 1 al DPR n. 151/2011, sono soggette solo a presentazione della SCIA:

- **P.to 66 - Alberghi** da 26 a 50 p.l.,
- **P.to 67 - Scuole** da 101 a 150 persone,
- **P.to 68 - Ospedali** da 26 a 50 p.l.,
- **P.to 71 - Uffici** da 301 a 500 persone,
- ecc.



Le stesse attività, se esercitate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 sono ricomprese al **p.to 72** in **cat. C** e pertanto sono soggette a presentazione sia del **progetto** sia della **SCIA** a lavori ultimati, con **obbligo di sopralluogo** di verifica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e rilascio del c.d. "CPI".





## CONDIZIONI DI ASSOGGETTABILITÀ - CHIARIMENTI

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il **p.to n. 72** per:

- Biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- Una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 **se aperte al pubblico** e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.



## EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA NON RICOMPRESI AL P.TO N. 72

- Edifici sottoposti a tutela nei quali **non si svolge nessuna delle attività** elencate nell'allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Edifici sottoposti a tutela nei quali **si svolgono le attività** elencate nell'allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, **che non prevedono l'apertura al pubblico**.

*Es. un edificio di civile abitazione sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 con altezza antincendio superiore a 24 m è ricompreso al **p.to n. 77** (in cat. A, B o C a seconda dell'altezza antincendio: 24÷32 m, 32÷54 m, > 54 m), e non al **p.to n. 72** (sempre in cat. C) dell'Allegato 1 al DPR n. 151/2011.*



## DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI TUTELATI

La definizione di **attività n. 72** nell'allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 prevede un **vasto campo di destinazione d'uso** degli edifici tutelati soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi.

Infatti un edificio tutelato, oltre che contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, può essere destinato a **studi per riprese, locali di spettacolo e trattenimento, alberghi, scuole, asili nido, locali di esposizione/vendita, ospedali, uffici, edifici/complessi edilizi a uso terziario/industriale, autorimesse, aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane**, ecc.

Tale uso potrà essere **consentito** solo se sarà possibile **salvaguardare** le **caratteristiche estetiche**, culturali, di conservazione, ecc. unitamente alla **sicurezza antincendio**.



## EDIFICIO PARZIALMENTE OCCUPATO

Se l'edificio tutelato è solo parzialmente occupato da biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, **si configura comunque l'attività** di cui al **p.to 72 limitatamente alla porzione** in cui viene svolta l'attività.

Potrà **non** configurarsi l'attività del **punto n. 72** nel caso in cui all'interno siano presenti una o più “**attività soggette**”, **aperte al pubblico** e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, **separate dal resto dell'edificio**.

In tutti i casi sopra citati si dovranno **osservare**, ove presenti, le **regole tecniche delle varie attività** esercitate nell'edificio **o i criteri generali** di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



## ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA

I **lavori** di adeguamento negli edifici sottoposti a tutela sono in genere sempre **molto difficoltosi** da attuare per la presenza dei **numerosi vincoli** che rendono arduo il rispetto delle regole tecniche verticali di tipo prescrittivo.

Tali “*regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di ...*”, seguono uno schema standard abbastanza simile soprattutto per quelle di più recente emanazione.

- *TITOLO I - Disposizioni comuni*
- *TITOLO II - Attività “nuove” soggette a controllo VVF*
- *TITOLO III - Attività “esistenti” soggette a controllo VVF*
- *TITOLO IV - Attività non soggette a controllo VVF*



## SCHEMA DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

- **Ubicazione** (*comunicazioni, separazioni, accesso all'area e accostamento mezzi di soccorso*)
- **Caratteristiche costruttive** (*resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, scale ...*)
- **Misure per l'esodo** (*affollamento, capacità di deflusso, lunghezza dei percorsi di esodo, caratteristiche delle vie di uscita, larghezza delle vie di uscita, numero delle uscite, ...*)
- **Aree e impianti a rischio specifico**
- **Impianti elettrici** (*impianti elettrici di sicurezza, illuminazione di sicurezza*)
- **Mezzi e impianti di estinzione incendi** (*estintori, impianto idrico antincendio, impianto di spegnimento automatico*)
- **Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme - Sistemi di allarme**
- **Segnaletica di sicurezza**
- **Organizzazione e gestione della sicurezza** (*piano di emergenza, informazione e formazione, istruzioni di sicurezza*)



## PRINCIPALI DIFFICOLTÀ DI ADEGUAMENTO

In generale gli interventi più difficoltosi da realizzare sono relativi a:

- **Accesso all'area**

*L'accesso all'area e l'accostamento dei mezzi di soccorso richiede notevoli spazi non sempre disponibili nei centri storici.*

- **Separazioni**

*In genere non sono ammesse comunicazioni con attività non pertinenti (es. teatri, locali di spettacolo, ecc. comunicanti con uffici o attività non pertinenti). Oltre alle varie misure compensative, viene imposta in genere la non contemporaneità di utilizzo.*

- **Comunicazioni**

*Sono ammesse comunicazioni solo con talune attività pertinenti, purché dotate di serramenti REI o filtri a prova di fumo.*





– **Resistenza al fuoco**

*Problematiche per gli elementi strutturali in legno (travi e solai).*

– **Vie di esodo** (larghezze, altezze, numero uscite, ...)

*Frequenti sono i casi di mancato rispetto delle dimensioni minime dei percorsi di esodo spesso inferiori a 80/90 cm, delle altezze inferiori a 2 m, delle eccessive lunghezze dei percorsi (unidirezionali e non), impossibilità di realizzare scale esterne, ecc.*

– **Ventilazione**

*La ventilazione di locali deposito risulta a volte insufficiente o nulla.*

– **Impianti antincendio e impiantistica in genere**

*I lavori necessari per l'installazione di tubazioni della rete naspi o idranti possono risultare complicati così come l'installazione di impianti di spegnimento automatico o impianti di rivelazione e allarme incendi. Analoghe problematiche per cavi e condotte in genere.*



## NORMATIVE APPLICABILI

Come si è visto, per gli **edifici storici** possiamo distinguere:

- **norme specifiche** per gli edifici storici (*destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre, biblioteche e archivi*);
- **norme per altre “attività soggette”** inserite in edifici storici.

Le prime hanno meno vincoli **compensati da prescrizioni gestionali**.

*Ad esempio, relativamente alla **lunghezza massima** ammissibile dei **percorsi di esodo** di un museo civico, la **mancata previsione** nel DM 20/5/1992, n. 569 di una **lunghezza massima delle vie di esodo**, dovuta ai particolari vincoli ai quali sono soggetti tali beni, è **compensata dalle prescrizioni gestionali**. Si fa presente che tra gli obblighi del gestore dei musei, quale datore di lavoro, vi è la valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa.*



## RICORSO AL PROCEDIMENTO DI DEROGA

Tenuto conto dell'impossibilità di superare i vari vincoli, il **ricorso alla deroga** nell'adeguamento degli edifici storici risulta a volte **inevitabile**.

Negli interventi di adeguamento, e nell'ottica del concetto di "**sicurezza equivalente**" sono consentiti:

✓ **Minori** interventi di **protezione tiva e passiva**

*compensati da ...*

✓ **Maggiori** misure:

- di **prevenzione**;
- **gestionali**.





## POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALL'ISTITUTO DELLA DEROGA

All'art. 11 del **D.P.R. n. 418 del 30/6/1995** è indicato “... potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi ...”

In merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della **deroga anche per aspetti non riguardanti gli impianti**, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle "prescrizioni contenute nel presente decreto", si ritiene **ammissibile tale possibilità**.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche e archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli **indirizzi sui criteri di "ammissibilità"** forniti dalla lett.-circ. n. 8269 del 20/5/2010 in relazione al vigente quadro normativo.



## LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico ha approvato il 27/10/2015 la **Linea guida** per la progettazione antincendio negli edifici sottoposti a tutela, destinati a contenere “attività soggette” aperte al pubblico.

Il documento è stato predisposto da un **gruppo di lavoro** composto da rappresentanti **VVF** e **MiBACT** analizzando i casi di deroga più frequenti avendo come riferimento anche il **Codice di prevenzione incendi** di cui al [D.M. 3 agosto 2015](#).

Nel documento sono individuate soluzioni progettuali da **proporre in deroga**, prevedendo condizioni più impegnative di tipo **gestionale, più semplici** da rispettare **rispetto agli adeguamenti strutturali** ed impiantistici.



## CENNI SUL PROCEDIMENTO DI DEROGA

(Rif. art. 7 [DPR 151/2011](#) - art. 6 [DM 7/8/2012](#))

Le norme di prevenzione incendi (*regole tecniche*) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo "**deterministico-prescrittivo**". A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti.

Con la deroga è possibile sanare situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un **livello di sicurezza equivalente**.

Tale procedura è **attuabile** unicamente **per attività, anche non soggette, dotate di regola tecnica** (es. locali di pubblico spettacolo, imp. sportivi, scuole, ospedali, alberghi, imp. termici, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).





## MODALITÀ DI RICHIESTA - DEROGA

La **domanda di deroga** è redatta secondo il modello [mod. PIN4-2012](#), e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale. Alla domanda sono **allegati**:

- ✓ Documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#), a firma di **professionista antincendio**, integrata da:
  - Valutazione del **rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
  - Misure tecniche che si ritengono idonee a **compensare il rischio aggiuntivo**;
- ✓ Attestato del versamento.



## ADEMPIMENTI DEL COMANDO E DELLA DIREZIONE REGIONALE

- ✓ Entro **30 giorni** il Comando trasmette la domanda (*con una copia della documentazione tecnica allegata*), con il proprio parere, alla Direzione Regionale.
- ✓ Entro **60 giorni** dalla ricezione, la Direzione Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di prevenzione incendi, si pronuncia, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.





## RICORSO ALLA FIRE SAFETY ENGINEERING

Come si è visto, l'approccio prescrittivo ha **van-taggi di semplicità** ma è **poco flessibile** in realtà complesse (*es. edifici storici, innovativi, con particolari caratteristiche architettoniche*).

F.S.E.


In edifici di **particolare rilevanza** architettonica e/o costruttiva come gli “**edifici pregevoli per arte o storia**” può essere proficuamente utilizzato l’**approccio prestazionale**, più sofisticato e raffinato e quindi più complesso e costoso.

A differenza delle norme prescrittive, che si basano su un **approccio storico - empirico**, la **F.S.E.** si fonda su un **approccio** di tipo **scientifico - predittivo**.



La F.S.E. effettua una **valutazione quantitativa** del livello di sicurezza antincendio.

Di **ogni misura alternativa può esserne quantificato l'effetto**, consentendo un maggiore controllo del **rapporto rischi/misure di sicurezza**.




Sono quantificati gli effetti dell'incendio e il **livello di sicurezza è valutato rispetto a soglie prestazionali** (*temperatura, visibilità, altezza libera da fumi ...*) per scenari di incendio di progetto.

Con la FSE si individuano **soluzioni alternative** fondate oggettivamente su valutazioni **scientifiche** del fenomeno dell'**incendio** e del **comportamento umano**, con riferimento a obiettivi prefissati.




L'effetto di ogni misura alternativa è quantificato **utilizzando modelli** di calcolo, e valutando i risultati rispetto alle prestazioni richieste.

La progettazione prestazionale può essere utilizzata nell'ambito delle fasi sia di **pre-flashover** sia di **post-flashover**.



*Modello a zone*



*Modello di campo*



**Per approfondimenti ...**  
Consultare il sito web del comando di Ascoli Piceno  
[www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno)

 **CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno**  
Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Informazioni**  
Storia  
Articolazione degli uffici  
Normative  
Specializzazioni  
Dislocazione sul territorio  
Lavora con noi  
Amministrazione trasparente

**Attività**  
Interventi  
Statistiche  
Formazione

**Servizi al cittadino**  
Soccorso  
Vigilanza antincendio  
Formazione D.Lgs. 81/2008  
Prevenzione Incendi  
Modulistica  
Pubblico Avviso  
Uffici  
Volontari  
Carta dei servizi  
Altri servizi

Ministero dell'Interno  
Vigili del Fuoco  
Quaderni di Scienza e Tecnica

Sei in: Home

 **Comando Provinciale Ascoli Piceno**  
Via del Commercio, 48 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  
TEL: 0736.3531  
Email PEC: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it  
Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it  
**Flammam non horreo**

14 gennaio 2016

**Ascoli Piceno, fuga di gas a Grottammare**  
La squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta nella mattina del 13 gennaio, a Grottammare, per una fuga di gas nel centro della cittadina rivierasca, nei pressi di una scuola materna che ospita circa 150 bambini. Dai primi rilievi strumentali si ...

 4 dicembre 2015

**Ascoli Piceno, ricorrenza festività di S. Barbara**  
Presso il Comando di Ascoli Piceno si sono svolte le celebrazioni in onore di Santa Barbara, la Santa Protettrice dei vigili del fuoco. Festa come sempre molto sentita dal personale per una cerimonia curata in ogni sua parte sia nel momento religioso che in quello relativo ad un breve saggio ...

 28 ottobre 2015

**Ascoli Piceno, esercitazione sul piano di emergenza esterno presso uno stabilimento a rischio di incidente rilevante**  
Il 22 ottobre si è svolta ad Offida un'esercitazione presso uno stabilimento soggetto alla Direttiva Seveso III in "soglia superiore", per testare la risposta dei vari enti coinvolti nel caso di attivazione del piano di emergenza esterno (PEE). In ...

